

**OGGETTO: "Tremonti-ter" – Misuratori fiscali ed impianti di riscaldamento e condizionamento – Applicabilità – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2010, prot. n. 954.**

Come noto, in merito alla cosiddetta "Tremonti-ter" (detassazione del reddito di impresa pari al 50% degli investimenti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, eseguiti dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010), l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, ha precisato che, "nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature) che ne costituiscono dotazione".

A seguito della predetta "apertura" da parte dell'Amministrazione finanziaria è stato proposto un interpello nel quale si chiedeva se i seguenti investimenti fossero agevolabili:

- 1) misuratori fiscali (in particolare quelli in uso nella Grande Distribuzione Organizzata);
- 2) impianti di riscaldamento e condizionamento ambientale.

Nell'interpello, era stato evidenziato che, in entrambi i casi, i beni oggetto dell'investimento, essendo per loro natura "complessi", erano costituiti da diverse parti, alcune delle quali non espressamente rientranti nella divisione 28, ma assolutamente indispensabili per il funzionamento della parte principale espressamente inclusa nella divisione 28.

Era stato, inoltre, evidenziato che gli stessi beni (non rientranti nella divisione 28) altro scopo non avessero che quello, esclusivo, di "servire" il bene rientrante nella divisione 28, non potendo essere utilizzati a nessun altro scopo.

A seguito del citato interpello, l'Agenzia delle Entrate ha espresso il suo parere in data 5 agosto 2010.

*In primis*, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che "*l'estensione dell'agevolazione anche ai c.d. 'beni indispensabili' deve intendersi limitata a quei beni assolutamente necessari al funzionamento del bene della divisione 28 che ne costituiscono, nel contempo, normale dotazione. Ne consegue, che l'agevolazione non può estendersi anche agli investimenti in quei beni (non compresi nella divisione 28) che seppure acquistati per essere destinati al servizio (anche esclusivo) del bene non costituiscono, tuttavia, né componente essenziale né dotazione del bene agevolabile*".

Ciò premesso, la medesima Amministrazione finanziaria, con riferimento alla fattispecie in esame, in sintesi, ha affermato che:

- 1) per quanto concerne i misuratori fiscali, l'agevolazione è applicabile anche ai componenti ed accessori dei medesimi, ancorché non ricompresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, in quanto trattasi di beni che

costituiscono componenti indispensabili, nonché dotazione dei predetti apparecchi misuratori fiscali;

- 2) per quanto concerne gli impianti di riscaldamento e condizionamento (la cui inclusione nella divisione 28 appare corretta), l'agevolazione è applicabile anche agli investimenti in tubi e canali necessari per far passare i fluidi, quadri, nonché in cablaggi elettrici e relativo sistema di controllo, nel presupposto della loro effettiva indispensabilità ai fini della utilizzazione degli impianti stessi.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il valore degli investimenti deve essere determinato secondo i criteri ordinari sanciti dall'art. 110 del Tuir, comprensivo, pertanto, anche degli "oneri accessori di diretta imputazione che l'impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato (ad es. spese di trasporto, installazione, ecc.)", tra i quali, però - continua ancora l'Agenzia delle Entrate - "non sembra ... possibile includere le spese di realizzazione, in genere, di strutture edili per il sostegno delle macchine e delle apparecchiature tecnologiche".

IL RESPONSABILE  
(Dr. Antonio Vento)